

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Modifica Statuto Comunale.

IL SINDACO
RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/5/2004, alcuni articoli dello Statuto Comunale hanno subito modifiche ed integrazioni: art.4-35-36-37-38-51-55-56-57-58-59-60-61-63-79-82.

ART. 4 - OBIETTIVI E FINALITA' - PRINCIPI GENERALI

1 - Il Comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

2 - Il Comune di Marano di Napoli concorre a promuovere il pieno sviluppo umano, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico culturale e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

ART 35 - DIRIGENTI

Il Comune è articolato in aree funzionali, che rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alla direzione delle quali sono preposti dipendenti aventi qualifica dirigenziale. Il numero dei dirigenti è individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alla disciplina della dotazione organica.

I dirigenti provvedono ad organizzare le unità operative, gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Al Dirigente dell'Area amministrativa spetta la stipula dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente.

ART.36 - INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE

Gli incarichi di direzione di Aree ai Dirigenti, vengono conferiti con provvedimento del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per la durata massima di un biennio. L'atto di conferimento deve prevedere modalità di verifica, anche in tempi intermedi, dei risultati ottenuti dall'incarico in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, nonché il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori operativi compresi nella relativa Area. L'incarico può essere rinnovato con provvedimento del Sindaco previa deliberazione motivata della Giunta comunale e può essere revocato prima della scadenza del termine, quando il livello dei risultati conseguiti dal Dirigente risulti inadeguato .

ART. 37 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La copertura dei posti di qualifica dirigenziali, può avvenire oltre che con contratto a tempo indeterminato anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato previa deliberazione motivata della Giunta comunale, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è possibile l'assunzione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 38 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.51 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Qualora sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un commissario ad acta come segue. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 scegliendolo tra segretari comunali generali o dirigenti amministrativi anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti locali.

Qualora il Sindaco non provveda convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario ad acta, il Segretario comunale informi dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone di ufficio entro dieci giorni dalla nomina. Una volta adottato lo schema di bilancio il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere comunale, con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri comunali possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria generale del Comune assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato, il commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000.

ART. 55- NOMINA - IL DIFENSORE CIVICO

1. Il consiglio comunale può nominare il Difensore civico; l'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune. Qualora nella seduta in cui si deve eleggere il difensore Civico non si raggiunga tale maggioranza l'argomento viene riportato all'OdG. del consiglio comunale in una seduta da fissarsi entro 20 giorni dalla precedente. Prima di detta seduta il sindaco è tenuto a convocare una conferenza di Capi gruppo alla quale sottoporrà l'argomento. Qualora la Conferenza vada deserta l'argomento sarà comunque sottoposto al Consiglio comunale e votato a maggioranza assoluta.

2. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, salvo i casi di dimissioni, decadenza incompatibilità o revoca.

3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di pubblico bene",

ART. 56 - COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO SUE PREROGATIVE

1 - Il Difensore Civico è un organo ausiliario indipendente del Comune di Marano di Napoli. Il suo ufficio ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.

2 - Il Difensore Civico vigila sulla legalità, imparzialità, efficienza buon andamento dell'amministrazione del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei consorzi e degli enti controllati dal Comune medesimo. Egli sorveglia la corretta e completa attuazione del presente Statuto, dei regolamenti del Comune, nonché degli statuti e dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti ed organismi controllati dal Comune stesso.

3 - Fornisce, inoltre, le indicazioni richieste in materia giuridico amministrativa degli organi del Comune, degli enti dipendenti controllati, nonché dai funzionari preposti ad uffici dei medesimi enti dalle consulte.

4 - Il Difensore Civico può agire purchè su segnalazione di priva cittadini o di soggetti collettivi.

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Può, altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5 - Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o e iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni gli abusi e le carenze riscontrati.

ART. 57 - ELEGIBILITA' INCOMPATIBILITA' DECADENZA

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza probità e competenza giuridico- amministrativa. Il Difensore Civico deve possedere i seguenti requisiti:

diploma di laurea in materie giuridico-amministrative, con esperienza documentata almeno quinquennale sulle materie giuridiche e amministrative, oppure un'esperienza di almeno dieci anni di dipendente di Enti pubblici o a partecipazione statale o Enti privati con qualifica di funzionario o superiore. Ha incompatibilità con la carica di Difensore Civico: chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale a favore dell'Amministrazione comunale, chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado che siano amministratori componenti della Giunta comunale o del Consiglio comunale oppure Segretario comunale. Gli amministratori ed i dipendenti di Enti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevono da essa qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.

I ministri di culto

Chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma successivo. La decadenza pronunciata del consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata dal consiglio comunale.

ART. 58 - INELEGGIBILITA' DIFENSORE CIVICO

1 - Non sono eleggibili alla carica di difensore civico

a) i membri del parlamento nazionale e del parlamento europeo, nonché dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

b) i candidati, ancorché non eletti, alle cariche di cui alla precedente lettera a) nell'ultima consultazione;

c) il presidente ed i componenti degli organi di gestione e di programmazione e gli amministratori straordinari delle aziende sanitari locali, nonché degli organi di amministrazione delle istituzioni, delle aziende e degli enti dipendenti o controllati dal Comune di Marano di Napoli;

d) i dipendenti del Comune di Marano di Napoli, della unità sanitarie locale comprendente il Comune, nonché degli enti dipendenti o controllati dal Comune di Marano di Napoli;

e) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politiche locali, provinciali, regionali, nazionali;

f) coloro che nell'ultimo anno abbiano ricoperto la carica di sindaco o di assessore.

ART. 59 - CESSAZIONE DELLA CARICA

a) per scadenza del mandato o scioglimento del consiglio che lo ha eletto;

b) per dimissioni o impedimento grave;

e) in caso di revoca deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovate violazioni della legge, dello Statuto dei regolamenti;

d) per decadenza, nel caso di sopravveniente verificarsi di una delle cause di ineleggibilità .

ART. 60 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

INDENNITA'

1 - Il difensore Civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2 - La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.

3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, fare relazione al Consiglio comunale.

4 - Al difensore civico è corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

ART. 61 - DIVIETO

Si pone il divieto per colui il quale ha ricoperto la carica di difensore civico nell'ultima consiliatura, di poter essere candidato a sindaco nella successiva legislatura.

ART. 63 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune nello svolgimento dell'attività amministrativa, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nei diritti e delle libertà fondamentali della persona. In applicazione e nel rispetto della legge 375/96, il Comune pone in essere tutte le misure poste a tutela della riservatezza dei dati personali trattati dell'Ente, sia con strumenti cartacei che informatici.

ART. 79 - LE CONSULTE

Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposte nei settori di loro specifico interesse. Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quelli organismi e persone che, localmente, hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze. Esse sono soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi di governo locale. Nelle consulte sono rappresentate le associazioni ed organizzazioni del settore che siano registrate nell'apposito albo secondo i requisiti generali dell'albo. Le consulte di settore possono essere sentite, anche in occasione della predisposizione del bilancio annuale di previsione.

ART. 82 - ISTITUZIONE CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO

Al fine di offrire la concreta possibilità di integrazione con la realtà sociale, politico ed amministrativa della città a persone straniere presenti nel Comune di Marano, può essere istituita la figura del consigliere comunale straniero, comunitario ed extracomunitario. Tale soggetto deve appartenere alla comunità straniera del Comune di Marano e deve essere in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno in paese estero; deve rappresentare ed essere riconosciuto dalle diverse comunità

di stranieri presenti sul territorio comunale. Si rinvia al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per la modalità di nomina del consigliere comunale straniero.

Il Sindaco
Mauro Bertini